





Piano direttore cantonale



Modifiche del Piano direttore

n. 2 – gennaio 2012

Decisioni del Consiglio di Stato ai sensi degli articoli 13, 14 e 17 Lst

Contenuto Scheda M10 Mobilità lenta Scheda P5 Parchi naturali

Editore

Dipartimento del territorio

Autore

Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del piano direttore

Per ulteriori informazioni

Sezione dello sviluppo territoriale, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona tel. +41 91 814 37 74, fax +41 91 814 44 12 e-mail dt-sst@ti.ch, www.ti.ch/pd

 \odot Dipartimento del territorio, 2012

Sommario

Premessa	3
Scheda M10 Mobilità lenta	4
Scheda P5 Parchi naturali	8
Modifiche amministrative	9

Premessa

Il Piano direttore cantonale (PD), rivisto globalmente negli scorsi anni, è stato adottato dal Consiglio di Stato (CdS) nel maggio del 2009. Le prime modifiche sono state apportate nel marzo del 2011 dal Gran Consiglio (GC), il quale ha deciso i ricorsi presentati nell'ambito della procedura di adozione.

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) in sostituzione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT, del 1990). Al pari della LALPT, anche la Lst prevede la possibilità di adattare il PD in ogni momento (art. 17). Istituisce inoltre la possibilità di modifiche minori, dette "aggiornamenti", con procedura semplificata (cfr. art. 17 Lst e art. 24 RLst).

Il presente fascicolo illustra il secondo pacchetto di modifiche del PD 09 e fa seguito al primo, del novembre 2011. Questa modalità di presentazione risponde alle esigenze, emerse nell'ambito della revisione del PD, di disporre da un lato di uno strumento flessibile e in grado di adattarsi rapidamente alle mutate esigenze e, dall'altro, di garantire chiarezza, visibilità e trasparenza sul continuo processo di adeguamento del Piano direttore. In questo senso, è previsto che tutte le modifiche del PD 09 siano presentate in forma di fascicoli come questo, con una numerazione progressiva. Nel limite del possibile si cercherà di introdurre e rispettare un ritmo semestrale.

Le modifiche si distinguono in:

Adattamenti (art. 17 cpv. 2 Lst e art. 24 cpv. 1 RLst)

Trattasi di modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv.2 LPT), ad esempio l'elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti (indirizzi, misure, compiti). Esse seguono la procedura prevista per l'adozione del piano.

Gli adattamenti possono riguardare schede o singoli provvedimenti di Dato acquisito. In questo caso i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 13 cpv. 3 Lst).

Possono anche riguardare schede o singoli provvedimenti di Risultato intermedio o Informazione preliminare, adottati dal Consiglio di Stato (art. 14 Lst) senza possibilità di ricorso.

Aggiornamenti (art. 17 cpv. 3 Lst e art. 24 cpv. 2 e 3 RLst)

Trattasi di modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti delle schede. Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato.

Modifiche amministrative

Sono modifiche di natura redazionale per le quali non è necessaria una procedura. Per esempio, l'aggiornamento delle norme legislative o dei documenti di riferimento, oppure il formale adeguamento delle schede a seguito di un'aggregazione comunale, sono eseguiti direttamente dalla Sezione dello sviluppo territoriale. Le principali modifiche amministrative verranno di volta in volta comunicate in questa sede.

Il presente fascicolo illustra un importante adattamento della scheda M10 Mobilità lenta e un aggiornamento della scheda P5 Parchi naturali relativo al progetto di Parco nazionale del Locarnese. Si conclude anticipando una puntuale modifica amministrativa.

Si ricorda infine che la versione in vigore di ogni scheda è pubblicata su Internet all'indirizzo www.ti.ch/pd.

Scheda M10 Mobilità lenta (Dato acquisito) – adattamento

I. Situazione

Il progetto di scheda M10 è stato posto in consultazione nel 2009 (dal 24 agosto al 22 settembre 2009). Rispetto alla versione proposta allora, il testo è stato in gran parte riscritto, tenendo conto delle osservazioni inoltrate e ricercando una migliore coerenza tra il capitolo relativo agli Indirizzi e quello delle Misure.

Sono inoltre stati tolti i numerosi riferimenti ai Piani regionali dei trasporti (PRT) in quanto la progettualità territoriale degli ambiti insediamento e mobilità viene considerata, come richiesto dalla Confederazione, dai Programmi di agglomerato, i quali aggiornano i contenuti dei PRT. In dicembre 2011 il Consiglio di Stato ha adottato due nuovi Programmi di agglomerato (Bellinzonese e Locarnese).

Rispetto alla versione messa in consultazione nel 2009, quella pubblicata ora distingue più chiaramente i percorsi di ordine sovra-comunale – importanza nazionale, cantonale e regionale – la cui competenza di progettazione e realizzazione spetta al Cantone, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo maggiore nella conduzione dei progetti dei percorsi regionali. Le modifiche alla Legge sulle strade proposte dal Consiglio di Stato mirano a migliorare la procedura di approvazione dei progetti stradali e ad accrescere le competenze del Cantone in materia di percorsi ciclabili.

Per indicazioni complete sull'esito della consultazione si veda il relativo Rapporto, del gennaio 2012.

II. Adozione del Consiglio di Stato (decisione del 25 gennaio 2012)

Considerata la situazione descritta al punto precedente, il Consiglio di Stato ha adottato (ai sensi dell'articolo 13 LST) le modifiche della scheda di Piano direttore M10 Mobilità lenta (Dato acquisito) riportate di seguito. Le parti modificate e oggetto dell'adozione sono evidenziate in celeste (in questo caso si tratta di tutta la scheda). Il Rapporto sulla consultazione e la scheda completa in vigore (del 20 maggio 2009) sono disponibili su www.ti.ch/pd e presso l'Ufficio del Piano direttore.

Scheda di Piano direttore

MIO

(Schede 12.27 e 12.28 del PD 90)



Mobilità lenta

Mobilità





2. Indirizzi

2.1 Definizioni

- La mobilità lenta, pedonale e ciclabile, può avere scopi utilitari (spostamenti quotidiani) o di svago. Quella a carattere utilitario in modo particolare, si presenta quale alternativa razionale all'uso dei veicoli a motore. Ciclismo e podismo a scopi sportivi esulano dalla definizione di mobilità lenta.
- b. La mobilità lenta va pianificata e progettata considerando le esigenze delle differenti categorie di utenti: adulti, anziani, bambini, persone disabili, ma anche pendolari, scolari, escursionisti, turisti ecc.
- c. Le principali categorie di percorsi per la mobilità lenta sono: i percorsi pedonali; i sentieri escursionistici (entrambi contemplati dalla Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici); i percorsi ciclabili. Essi possono avere una propria sede o combinarsi con percorsi stradali e altre vie di comunicazione esistenti.
- d. Le principali scale di riferimento per la pianificazione delle reti di mobilità lenta sono: nazionale, cantonale, regionale e locale (comunale). Va pure tenuta in considerazione la scala transfrontaliera.

2.2 Mobilità lenta, sviluppo degli insediamenti e spazio pubblico

- La pianificazione della mobilità lenta deve contribuire a perseguire l'obiettivo di uno sviluppo territoriale e urbanistico ordinato, sostenibile e orientato alla qualità della vita.
- b. Negli agglomerati urbani, in particolare nelle aree centrali e suburbane, l'interconnessione con le altre modalità di spostamento, in particolare il trasporto pubblico, assume particolare rilevanza. Attenzione va quindi riservata alla pianificazione e progettazione delle infrastrutture alle fermate e nei nodi di interscambio: buona accessibilità per pedoni e ciclisti, posteggi per biciclette e strutture Bike&Ride/Rail; aree d'attesa, tettoie ecc.
- c. Di particolare rilevanza è la pianificazione della mobilità lenta in ambienti sensibili o particolari – quali le rive dei laghi (v. scheda P7), i corsi d'acqua e le aree di svago prossimità

2. Indirizzi

(v. scheda R9). Per questi ambienti va assicurata pure una buona accessibilità a piedi o in bicicletta.

d. La pianificazione della mobilità lenta deve favorire la creazione o il consolidamento di spazi pubblici facilmente accessibili, sicuri, attrattivi e propizi alle relazioni sociali. Deve considerare il patrimonio culturale, quello naturalistico e quello paesaggistico, contribuendo a salvaguardarlo e valorizzarlo. Quando possibile, va promossa la pedonalizzazione parziale o totale di spazi particolarmente significativi e sensibili.

2.3 Reti continue, attrattive e sicure

- a. Tutti i percorsi pedonali e ciclabili devono contribuire a conformare reti il più possibile continue, attrattive e sicure. Vanno in particolare evitati o eliminati ostacoli, interruzioni, percorsi tortuosi, passaggi pericolosi, situazioni di conflitto con altri utenti della strada ecc
- b. Una segnaletica ufficiale, normalizzata e continua è da perseguire, come pure la sua completezza, visibilità e chiarezza.

2.4 Criteri realizzativi per i percorsi ciclabili

- a. La sovrapposizione e combinazione con percorsi stradali e vie di comunicazione esistenti è ammessa laddove non vi è altra soluzione e laddove costituisce una soluzione valida.
- b. La pavimentazione dei percorsi ciclabili all'interno degli agglomerati è di regola in asfalto e separato dal traffico veloce e intenso.
- c. Pendenze e larghezze devono essere adeguate.
- d. Nei tratti appartenenti alla rete dei sentieri escursionistici o in zone pedonali comunali, l'uso pedonale è prevalente.
- e. Per gli altri aspetti, di regola sono applicate le direttive riconosciute sulla pianificazione dei percorsi ciclabili.

3. Misure

3.1 Piano cantonale della mobilità lenta

Il Piano cantonale della mobilità lenta è una componente del Piano cantonale dei trasporti (v. scheda MI). Esso riprende le decisioni sui tracciati dei percorsi ciclabili di importanza nazionale, cantonale e regionale.

3.2 Mobilità lenta e Programmi di agglomerato

- I Programmi di agglomerato (che riprendono e aggiornano i Piani regionali dei trasporti) integrano la mobilità lenta nella pianificazione territoriale e dei trasporti. In particolare:
- garantiscono una visione completa dei percorsi pedonali e ciclabili d'uso quotidiano alla scala dell'agglomerato;
- integrano tutti i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici in un'unica rete della mobilità lenta e definiscono le misure volte a superare i punti critici;
- indicano le priorità degli interventi.

3.3 Percorsi di importanza comunale

- **a.** A livello comunale la rete della mobilità lenta va completata pianificando i percorsi locali in modo coordinato con quelli di importanza superiore.
- b. Particolare rilevanza assume la mobilità quotidiana e i collegamenti all'interno e tra i quartieri.

4. Compiti

4.1 Livello cantonale

Il Consiglio di Stato:

- adotta i Piani regionali dei trasporti e i Programmi di agglomerato inclusivi delle reti della mobilità lenta;
- b. pianifica i percorsi ciclabili di importanza cantonale e regionale.

La Sezione della mobilità, con la collaborazione della Sezione dello sviluppo territoriale:

- c. definisce e approfondisce i tracciati dei percorsi ciclabili di importanza nazionale, cantonale e regionale in collaborazione con i Comuni, le Commissioni regionali dei trasporti, gli Enti regionali di sviluppo e gli Enti turistici, ponderando gli interessi in gioco (natura, agricoltura, paesaggio, traffico e sicurezza);
- d. istituisce e tiene aggiornato il Piano cantonale della mobilità lenta quale componente del Piano cantonale dei trasporti;

assieme alla Divisione delle costruzioni:

- e. attua i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale e regionale; in collaborazione con gli Enti turistici:
- f. allestisce e aggiorna il Piano cantonale dei sentieri escursionistici.

4.2 Livello intercomunale

Le Commissioni regionali dei trasporti (CRT):

a. integrano nei Piani regionali dei trasporti e nei Programmi di agglomerato le reti della mobilità lenta, indicando le reti attuali e quelle auspicate, con le priorità degli interventi.

4.3 Livello comunale

I Comuni:

- riprendono nei rispettivi PR i tracciati ciclabili di importanza nazionale, cantonale e regionale contenuti nel Piano cantonale della mobilità lenta;
- partecipano nell'ambito delle CRT all'elaborazione dei piani della mobilità lenta nel quadro dei Programmi di agglomerato;
- c. pianificano e attuano gli interventi di importanza locale inerenti alla mobilità lenta, assicurando un coordinamento con i percorsi di importanza superiore e completando la rete.

4.4 Altri

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE); Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); le Regioni; Fondazione "Svizzera Mobile"; Ticino Turismo; Associazione svizzera dei pedoni "Mobilità pedonale"; Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (ATSE).

Scheda P5 Parchi naturali (Risultato intermedio) – aggiornamento

I. Situazione


La scheda P5 è stata adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009. Nel corso del 2010 altri comuni si sono dichiarati interessati a essere inclusi, parzialmente o integralmente, nel perimetro del Parco nazionale del Locarnese. Nel 2011 la Confederazione ha accolto la domanda per gli aiuti finanziari per i lavori di avanzamento del progetto.

II. Aggiornamento del Consiglio di Stato (decisione del 25 gennaio 2012)

Considerata la situazione descritta al punto precedente, il Consiglio di Stato ha deciso di aggiornare la lista dei Comuni e il perimetro della misura "Parco del Locarnese" (di Risultato intermedio) della scheda di Piano direttore P5 Parchi naturali (punto 3.1).

<u>Elenco aggiornato</u> (sono sottolineati i Comuni che si aggiungono all'elenco): <u>Ascona</u>, Bosco Gurin, <u>Brissago</u>, <u>Cavigliano</u>, Centovalli, Gresso, Isorno, Linescio, <u>Losone</u>, Mosogno, Onsernone, <u>Ronco sopra Ascona</u>, Vergeletto, <u>Verscio</u>.

Perimetro aggiornato (Risultato intermedio)



Fonte: Progetto Parco nazionale del Locarnese, Aggiornamento progetto, Fase 2, Carta 1, Area di progetto, novembre 2010.

La scheda completa (versione del 20 maggio 2009) è disponibile su <u>www.ti.ch/pd</u> e presso l'Ufficio del Piano direttore.

Modifiche amministrative

Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e il relativo Regolamento (RLst) in sostituzione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT). Le schede di PD – in particolare al capitolo 5 – sono modificate di conseguenza.